

## Scambio di note del 21 agosto 2008

0.362.380.012

**tra la Svizzera e la Comunità europea concernente  
il recepimento del regolamento (CE) n. 856/2008 del Consiglio,  
del 24 luglio 2008, che modifica il regolamento (CE) n. 1683/95  
che istituisce un modello uniforme per i visti limitatamente  
alla numerazione dei visti  
(Sviluppo dell'acquis di Schengen)**

Entrato in vigore il 21 agosto 2008  
(Stato 21 agosto 2008)

---

*Traduzione<sup>1</sup>*

Missione della Svizzera  
presso l'Unione europea

Bruxelles, 21 agosto 2008

Segretariato generale del  
Consiglio dell'Unione europea  
Direzione generale H  
Giustizia e affari interni  
Bruxelles

La Missione della Svizzera presso l'Unione europea porge i complimenti al Segretariato generale del Consiglio dell'Unione europea e ha l'onore di accusare ricezione della notifica del Consiglio del 25 luglio 2008, emessa in virtù dell'articolo 7 paragrafo 2 lettera a primo periodo dell'Accordo tra la Confederazione svizzera, l'Unione europea e la Comunità europea, firmato a Lussemburgo il 26 ottobre 2004<sup>2</sup>, riguardante l'associazione della Svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen (qui di seguito Accordo di associazione), del tenore seguente:

«Conformemente all'articolo 7 paragrafo 2 lettera a primo periodo in combinazione con l'articolo 14 paragrafo 1 dell'Accordo riguardante l'associazione della Svizzera all'acquis di Schengen, l'adozione dell'atto seguente è notificata alla Svizzera:

Regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1683/95 che istituisce un modello uniforme per i visti limitatamente alla numerazione dei visti

RU 2008 5637

- <sup>1</sup> Traduzione dal testo originale inglese.  
<sup>2</sup> RS 0.362.31

Documenti del Consiglio:

11562/08/ VISA 239 COMIX 554 + COR 1 (pl) + COR 2 (fi) + COR 3 (tutte le lingue)

Data d'approvazione: 24 luglio 2008»<sup>3</sup>

Conformemente all'articolo 7 paragrafo 2 lettera a secondo periodo dell'Accordo di associazione, la Missione della Svizzera presso l'Unione europea informa il Segretariato generale del Consiglio dell'Unione europea che la Svizzera accetta e si impegna a trasporre nel proprio ordinamento giuridico interno il contenuto dell'atto annesso alla notifica del Consiglio. L'atto in questione costituisce parte integrante della presente nota di risposta.

Conformemente all'articolo 7 paragrafo 3 dell'Accordo di associazione, la notifica del Consiglio dell'Unione europea del 25 luglio 2008, e la presente nota di risposta instaurano diritti e obblighi tra la Svizzera e la Comunità europea e costituiscono pertanto un accordo tra la Svizzera e la Comunità europea.

Il presente accordo entrerà in vigore alla data della presente nota di risposta e potrà essere estinto alle condizioni contenute negli articoli 7 e 17 dell'Accordo di associazione.

Una copia della presente nota è trasmessa alla Commissione delle Comunità europee, Segretariato generale, SG.A.3, Bruxelles.

La Missione della Svizzera presso l'Unione europea coglie l'occasione per rinnovare al Segretariato generale del Consiglio dell'Unione europea le assicurazioni della più alta considerazione.

<sup>3</sup> R (CE) n. 856/2008 del Consiglio, del 24 lug. 2008, che modifica il R (CE) n. 1683/95 che istituisce un modello uniforme per i visti limitatamente alla numerazione dei visti, GU L 235 del 2.9.2008, pag. 1